

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO

Via del Fosso di Dragoncello n. 172 – 00124 CASALPALOCCO ROMA

ELEZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE QUINQUENNIO 2012-2016 IL COMITATO ESECUTIVO RENDE NOTO

che è in pubblicazione presso la sede del Consorzio, in Roma - Casalpalocco - Via del Fosso di Dragoncello n. 172, la delibera di approvazione dell'**elenco provvisorio degli aventi diritto al voto**, nonchè copia dell'elenco medesimo per la elezione del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2012-2016, elezione che si svolgerà il giorno **20 Novembre 2011, domenica.**

La citata deliberazione è pubblicata anche presso gli Albi Pretori di tutti i Comuni ricadenti nel comprensorio consortile. Presso ogni singolo Comune è depositato uno stralcio dell'Elenco degli aventi diritto al voto la cui proprietà ricade nell'ambito territoriale del Comune stesso.

Il predetto stralcio rimarrà depositato per quindici giorni consecutivi a partire dal **16 Agosto 2011 al 30 Agosto 2011**, a disposizione degli interessati, presso la sede consortile ed i Comuni anzidetti.

Gli eventuali reclami contro l'Elenco devono essere diretti al Comitato Esecutivo del Consorzio ed inviati, mediante raccomandata con R.R., presso la sede consortile in Via del Fosso di Dragoncello n. 172 – 00124 Casalpalocco - Roma - entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.

I titoli di legittimazione richiesti dall'art. 6 dello Statuto devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei Consorziati.

In merito a quanto stabilito dall'art. 21 comma 2 della Legge Regionale del Lazio 21 Gennaio 1984 e dall'art. 6 comma 3 dello Statuto consortile, (*l'elettorato attivo e passivo compete ad ogni componente dell'Assemblea che sia maggiorenne, che goda dei diritti civili e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili*) si fa presente che la regolarità del pagamento può essere dimostrata, in caso di richiesta, anche tramite una autocertificazione sottoscritta dall'interessato ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Le modalità di convocazione dell'assemblea dei consorziati per l'elezione dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione saranno portate a conoscenza degli aventi diritto mediante successivo manifesto.

Gli uffici del Consorzio (Tel. 06/561941) sono a disposizione degli interessati per fornire le notizie e i chiarimenti ulteriori che si ritenessero necessari.

Si richiama l'attenzione degli interessati sul contenuto degli **artt. 6, 7 e 8** dello Statuto dell'Ente, riportati in calce al presente manifesto.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Federica Lopez

ESTRATTO DELLO STATUTO DELL'ENTE

(Omissis)

L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

ART. 6 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei consorziati è costituita dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, nonché dai titolari dei diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, dagli affittuari, dai conduttori degli stessi, che, per obbligo derivante da norma di legge o da contratto siano tenuti a pagare i contributi consortili unitamente ai proprietari o in luogo di questi, e, ai sensi del 2° comma dell'art. 18 della legge regionale 21 gennaio 1984, n° 4 e successive modificazioni, abbiano effettuato richiesta di iscrizione nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza.

L'Assemblea dei consorziati si riunisce per eleggere i propri rappresentanti per la costituzione del Consiglio di Amministrazione.

L'elettorato attivo e passivo compete ad ogni componente dell'assemblea che sia maggiorenne, che goda dei diritti civili e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili.

Per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per le persone giuridiche dai rappresentanti o procuratori all'uopo nominati, per i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dalla maggioranza di proprietà.

La delega di cui al precedente comma deve essere conferita con atto scritto, autenticato da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza del delegato, ovvero da funzionari del Consorzio all'uopo delegati dal Presidente.

In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dai registri del Consorzio.

Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo di rappresentanti indicati nei precedenti quarto e quinto comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati.

ART. 7 – ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

Il Consorzio con deliberazione del Comitato Esecutivo provvede, sulla base dei ruoli di contribuenza relativi all'anno precedente alla data di indizione delle elezioni e dai dati risultanti nel catasto consortile, alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio stesso.

L'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:

le generalità;

l'ammontare del contributo iscritto al ruolo;

l'indicazione della sezione di contribuenza di appartenenza di cui al successivo art. 14;

l'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

ART. 8 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto che è uguale, personale e non delegabile e che è esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza.

Il consorziato iscritto in più sezioni esercita il proprio diritto in una soltanto delle sezioni che deve essere dallo stesso consorziato indicata quindici giorni prima del termine previsto dallo statuto per l'approvazione delle liste degli aventi diritto al voto. Trascorso infruttuosamente tale termine il Consorzio iscrive il consorziato nella sezione in cui il consorziato stesso risulta maggior contribuente.

(Omissis)